DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 12-03-2022

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Sabato Vincenzo	P	Covino Domenico	P
Di Pietro Giuseppe	P	Di Santo Maria Concetta	P
Ciccone Franco	A	Di Pietro Gerardo	P
Caputo Lucia	A	Caputo Fiorella	P
Covino Giuseppe Dino	P	Indelli Enrico	A
Di Pietro Rosario Marino	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. Di Sabato Vincenzo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Iorio .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S

Relaziona il Sindaco: "Si tratta come sapete della determinazione dell'IMU che incorpora l' IMU e la vecchia TASI. E' un atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione che è fissato al 31 maggio prossimo, per il momento. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà e le problematiche che avremo a causa dei rincari di luce e gas, intendiamo confermare le aliquote dell'IMU già in vigore". Il consigliere Caputo Fiorella chiede se sono state previste agevolazioni per gli emigrati o iscritti AIRE considerato che usufruiscono delle proprie abitazioni per poche settimane all'anno.

Il sindaco replica: "So che sono stati concessi contributi e finanziamenti a causa del Covid ma per gli emigrati, a meno che non siano pensionati, non credo siano previste agevolazioni e credo che sia difficile prevede qualcosa in merito".

Chiede la parola il consigliere Di Pietro Gerardo: "L'intenzione era quella di prendere in considerazione delle forme di agevolazioni ma, ahimè, tanto si scontra con i problemi di bilancio e con la scarsità di risorse continua e costante e quest'anno con l'aggravio delle spese energetiche, purtroppo, far quadrare il bilancio diventa molto complicato e quindi i sussidi di cui parlava il sindaco sono riferiti al discorso della TARI. Purtroppo, nonostante la buona volontà non siamo riusciti a recuperare quella parte finanziaria che avrebbe permesso una scontistica IMU e, quindi, dobbiamo rifarci a quella che è la norma nazionale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti;

ACQUISITI i pareri dei responsabili del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

UDITI gli interventi

con voti

√ favorevoli 6;

✓ astenuti 1 (Caputo Fiorella);

su n. 7 consiglieri presenti

DELIBERA

<u>DI APPROVARE</u> l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti ad relationem citati.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia Di Avellino

83040 Piazza Francesco De Sanctis -

www.comune.morradesanctis.av.it

Proposta n. 2

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Richiamati:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;
- c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i;
- e) Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato:

- l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 il quale dispone che: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 12-03-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 738 della suddetta legge di bilancio dello Stato 2020, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147 è abolita, a eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e dato atto che l'imposta municipale propria (IMU) trova nuova disciplina nelle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Precisato che la suddetta legge di bilancio ha disposto l'unificazione di IMU e TASI mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/09/2022 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote della nuova IMU:

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale escluse quelle di Cat. A/1, A/8 e A/9	esente	0,00
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9	4 x 1000	200,00
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili	8,60 x mille	0,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 E D7-	10,60 x mille	0,00
Altre Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x mille	0,00
Fabbricati merce	Esente	0,00
Terreni agricoli	Esente	0,00
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del citato d.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esente	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,00 x mille	0,00

Ritenuto di confermare le aliquote IMU per il 2022 nella stessa misura definita per il 2021;

Dato atto che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell'art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n 267,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 12-03-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

PROPONE

 Di confermare le aliquote IMU per l'anno 2022, come approvate con delibera di n. 15 del 23/09/2021, come da tabella seguente:

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale escluse quelle di Cat. A/1, A/8 e A/9	esente	0,00
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9	4 x 1000	200,00
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili	8,60 x mille	0,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 E D7-	10,60 x mille	0,00
Altre Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 x mille	0,00
Fabbricati merce	Esente	0,00
Terreni agricoli	Esente	0,00
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del citato d.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esente	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,00 x mille	0,00

- 2. Di dare atto che la deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 3. <u>Di dare atto</u> che ai sensi dell'art 13, comma 13-bis, del DL n. 201 del 2011 le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutiva, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 4. <u>Di rendere</u> la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 03-03-2022 Il Responsabile del servizio F.to CESTA Francesco

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Iorio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

(X) che la delibera diventerà esecutiva il giorno 31-03-2022 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267). Dalla Residenza Comunale, lì 21-03-2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Iorio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, lì 21-03-2022.

Il Responsabile del Servizio